

MAGHERINI C. ITALIA: INDIVIDUALE E COLLETTIVO NELLA RESPONSABILITÀ PER USO LETALE DI FORZA PUBBLICA

C. eur. dir. uomo, sent. 15 gennaio 2026, Magherini et. al. c. Italia (ric. n. 32707/19)

di Sara Prandi

Con sentenza del 15 gennaio 2026, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 2 CEDU in relazione al decesso dell'ex calciatore Riccardo Magherini, avvenuto nel 2014 durante le operazioni di immobilizzazione dell'uomo da parte dei Carabinieri: a valle della ricostruzione dell'iter giudiziario domestico e delle ragioni che, dopo le condanne in sede di merito, portarono all'assoluzione degli imputati in Cassazione, il contributo si sofferma sulle motivazioni della sentenza della Corte EDU, e in particolare sulla violazione del substantive limb del diritto alla vita, contestata allo Stato italiano in ragione dell'assenza di un'adeguata regolamentazione interna delle procedure di immobilizzazione, nonché per l'insufficiente formazione del personale operativo. Dinnanzi a questioni tornate, di recente, di stringente attualità proprio nel dibattito pubblico interno, il contributo analizza l'iter giudiziario e i riflessi sul fronte della responsabilità dello Stato, dedicando una riflessione finale, in particolare, al tema dei limiti del rimprovero individuale per colpa nei contesti connotati da carenze strutturali e deficit istituzionali e sulla possibile allocazione, anche collettiva, delle responsabilità che ne discendono.

SOMMARIO: 1. I fatti di causa – 2. Il versante nazionale: dalle condanne dei giudizi di merito all'assoluzione in Cassazione. – 3. (Segue)...e davanti alla Corte Edu: la responsabilità dello Stato oltre la colpa dei singoli. – 4. Individuale e collettivo nei contesti colposi. – 4.1. L'allocazione della responsabilità tra colpa individuale, responsabilità dell'ente e State negligence. – 5. Conclusioni.

1. I fatti di causa.

La notte del 3 marzo 2014, a seguito di numerose segnalazioni, due squadre di Carabinieri intervengono nella gestione di un uomo – in seguito identificato nell'ex calciatore Riccardo Magherini – in stato di forte agitazione, che corre per le strade di Firenze, a petto nudo e in preda al delirio. Nei minuti precedenti l'arrivo delle pattuglie, l'uomo aveva sottratto il telefono cellulare di un cliente seduto al tavolo di un ristorante, danneggiando la porta a vetri del locale, e ancora rimosso e gettato a terra un cartello stradale e molestato diversi passanti ed un tassista, che aveva afferrato per il collo urlando frasi sconnesse.

Stando alla ricostruzione operata dai giudici nazionali, e in seguito ripresa dalla stessa Corte EDU, gli agenti intervengono sul posto poco dopo le ore 1:21. Dapprima tentano di calmare Magherini a parole e poi, dopo il suo tentativo di fuga e la colluttazione con uno dei Carabinieri, lo immobilizzano a terra in posizione prona alle ore 1:24, dove egli continua ad agitarsi fino alle 1:29 circa, quando cessano ogni movimento e lamentela: nei minuti che seguono l'uomo entrerà in arresto cardiocircolatorio, per cause correlate tanto all'abuso di sostanze psicotrope, tanto alla posizione in cui gli agenti lo hanno mantenuto, a terra, dopo averlo immobilizzato.

I soccorsi non sono immediati: secondo la ricostruzione effettuata dalla Cassazione, i primi ad intervenire sul posto, alle ore 1:33 – dunque circa quattro minuti dopo che Magherini si è fatto completamente silente – sono semplici volontari della Croce Rossa, che, nei limiti delle proprie competenze e della situazione concreta, operano una valutazione superficiale e, come emergerà in seguito, fatalmente scorretta. Solo alle 1:44 sopraggiunge un'ambulanza con un medico a bordo che, avvedutosi del fatto che l'uomo è in stato di arresto cardiaco, lo gira in posizione supina e inizia le procedure di rianimazione, senza successo.

Di qui il decesso di Magherini e l'apertura di un fascicolo per valutare le responsabilità dei Carabinieri coinvolti, per aver agito fuori dai limiti dell'uso legittimo della forza pubblica, nonché dei primi soccorritori, che non avevano immediatamente riconosciuto la gravità della situazione così ritardando l'inizio dei soccorsi sino al momento in cui il personale medico era venuto a trovarsi sul posto: una lunga sequela procedimentale che, dopo anni di processi e l'assoluzione degli imputati in Cassazione, ha trovato spazio anche a Strasburgo, dove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha recentemente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo delle obbligazioni negative e positive, sostanziali e procedurali, relative al diritto alla vita.

Oltre a risultare paradigmatico della differente prospettiva da cui corti nazionali e giudici di Strasburgo si trovano, talora, a giudicare le medesime vicende concrete, il caso Magherini rievoca molti dei temi al centro del dibattito pubblico da anni, tornati di recente drammaticamente attuali. Quella dell'uso letale di forza pubblica rappresenta, in fin dei conti, una casistica paradigmatica del diritto penale, situata al crocevia di moltissimi istituti di parte generale – dalla scriminante dell'art. 53 c.p.¹ alla cooperazione colposa *ex art.* 113 c.p.², passando per l'eccesso colposo *ex art.* 55 c.p. – ma anche nella scia di una tensione ideologica costante: quella tra potere e individuo, tra autorità pubblica e libertà personale. L'uso della forza è, in questo senso, un vero *topos* della riflessione giuridica moderna, autentico metro di valutazione della civiltà complessiva di un ordinamento: l'equilibrio tanto delicato tra i due poli della riflessione finisce,

¹ In dottrina, si vedano, per tutti, PISA (1971); DELOGU (1972); ALIBRANDI (1979); MEZZETTI (1999); MUSACCHIO (2006); SARTARELLI (2018); MARTIELLO (2019).

² Sul tema si vedano CONSULICH (2023); CORNACCHIA (2004); GARGANI, (2022); LOSAPPIO (2012); MINICUCCI (2025). In giurisprudenza, dedicate specificamente al tema della cooperazione colposa nelle operazioni di polizia, Cass. pen., 1° febbraio 2008 (ud. 7 novembre 2011), n. 5111; Cass pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786, con nota di RISICATO (2009), pp. 571 ss. Cass. pen., Sez. III, 20 luglio 2011, n. 28920; Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36280.

invero, per fare da «“manifesto” del modo di intendere il rapporto dialettico tra Autorità e Libertà che un certo ordinamento esprime in un certo momento storico»³.

Proprio ove analizzata alla luce del binomio autorità-individuo, del resto, la vicenda Magherini arricchisce ulteriormente la riflessione sulla relazione che intercorre tra lo Stato e i soggetti titolari di una funzione pubblica incaricata – proprio ed anche – dell’uso della coercizione tipica dei rapporti autoritativi. Nell’esercizio di funzioni che implicano l’estrinsecazione di una violenza, legittima solo se esercitata nel rispetto di limiti irrinunciabili, anche i singoli agenti devono essere messi in condizione di svolgere il proprio incarico rimanendo all’interno di detti confini; e laddove il loro eccesso sia dipeso da condizioni non imputabili ai singoli, conseguenza naturale è che questi vadano esenti da rimprovero penale. Al contempo, però, non è da escludere che la responsabilità possa eventualmente risalire, fino a coinvolgere il soggetto collettivo su cui gravano intensi obblighi di regolamentazione e di corretta formazione dei singoli coinvolti sul versante operativo: il fronte della colpevolezza colposa, che da anni la dottrina invoca contro le tendenze oggettivizzanti della giurisprudenza⁴, potrebbe così consentire di addivenire ad un esito di assoluzione dei singoli a cui non necessariamente si associ una completa elisione di eventuali responsabilità alternative, sul piano collettivo.

Alla luce di simili considerazioni, perciò, la recente sentenza Magherini contro Italia⁵ non offre solo la possibilità di soffermarsi sulla vicenda che ha dato origine al ricorso davanti ai giudici di Strasburgo: a tali profili si darà naturalmente rilevanza, ripercorrendo le tappe interne del procedimento penale per poi soffermarsi sul vaglio di compatibilità convenzionale ad opera della Corte Edu, il cui esito ha condotto, come già accennato, alla condanna dell’Italia. Tale ricostruzione consente però anche, e soprattutto, di sviluppare una riflessione di più ampio respiro relativamente ai limiti della responsabilità colposa individuale e alle possibili conseguenze di “risalita” verso l’alto, in ipotesi in cui la capacità di conformarsi alla legge penale risulti insussistente in capo al singolo in ragione di un difetto di sistema.

È in tale prospettiva che meriteranno di essere analizzati tanto i fatti della notte del 3 marzo 2014 quanto la valutazione offerta degli stessi da parte dei giudici, nazionali e sovranazionali: ad essere chiamata in causa, ben oltre i confini dell’uso e abuso di forza pubblica, è dunque una riflessione sulla allocazione della colpa nei frangenti, sempre più frequenti, di attività complesse e pluripersonali, a fronte dei molti casi in cui l’evento lesivo dipenda dal convergere di errori umani, difetti organizzativi e *regulatory gaps*, ponendo un interrogativo pressante circa i limiti che il dogma della personalità della responsabilità penale, *ex art. 27 Cost.*, impone di riconoscere e valorizzare.

³ MARTIELLO (2019), p. 19.

⁴ Tra i lavori monografici si vedano CANEPA (2011); GROTTA (2012); PERIN (2020).

⁵ Corte Edu, Sez. I, 15 gennaio 2026, *Magherini e al. c. Italia*, n. 32707/19, con nota di GIANNINI (2026), pp. 19 ss.

2. Il versante nazionale: dalle condanne dei giudizi di merito all'assoluzione in Cassazione.

L'analisi della condanna allo Stato italiano, pronunciata nel 2026 dalla Corte Edu, non può prescindere da una preliminare ricostruzione della vicenda processuale interna, a cui gli stessi giudici di Strasburgo dedicano in effetti gran parte della motivazione; le indagini, avviate all'indomani della morte dell'uomo, avevano infatti portato al rinvio a giudizio dei quattro Carabinieri presenti sulla scena, nonché dei volontari della Croce Rossa intervenuti durante le operazioni di arresto, tutti imputati per cooperazione in omicidio colposo, *ex artt.* 113 e 589 c.p.

L'*iter* giudiziario a livello domestico si caratterizzò per un andamento ondivago: mentre la posizione degli operatori della Croce Rossa fu da subito definita in senso assolutorio⁶, entrambe le sentenze di merito pervennero alla condanna degli agenti dei Carabinieri, riconoscendoli responsabili, a titolo omissivo, per non aver impedito l'evento morte modificando la posizione dell'uomo sin dal momento in cui erano cessati i suoi movimenti, e così ritardando la consapevolezza della situazione di *distress* cardiaco e i relativi interventi da parte dei sanitari. La Cassazione⁷, al contrario, ribaltò completamente la prospettiva accusatoria e gli esiti delle sentenze di merito, pronunciandosi nel senso dell'annullamento senza rinvio di tutte le condanne: è su tale pronuncia, e sulle ragioni dell'assoluzione, che occorre sviluppare qualche considerazione più approfondita.

La Corte muove anzitutto da una premessa di grande significato, distinguendo il caso *sub iudice* da precedenti episodi di abuso della forza pubblica dove la reazione degli agenti alle condotte scomposte di un soggetto, in preda all'effetto di sostanze stupefacenti, si erano sviluppate con modalità violente⁸, viceversa assenti nei fatti relativi all'arresto di Magherini. Stando alle risultanze probatorie, invero, un solo atto violento non giustificato si era effettivamente concretizzato, ma lo stesso non aveva avuto alcun ruolo nell'eziologia del decesso, legato invece alla concomitanza di diversi fattori cumulativi: non solo lo stato di intossicazione acuta da cocaina in cui Magherini versava, ma anche l'immobilizzazione operata dalle forze dell'ordine contro i tentativi dell'uomo di liberarsi, nonché il mantenimento in posizione prona per diversi minuti dopo l'ammanettamento.

Nel caso di specie, in particolare, l'impiego di coazione fisica da parte dei militari, imposto «dalla necessità di bloccar[e] l'uomo», per salvaguardare la sua incolumità e quella pubblica e, quanto meno, di identificarlo, essendosi comunque reso autore di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza»⁹, si era svolto – almeno in un primo

⁶ Tra le altre cose, infatti, i protocolli ufficiali per il soccorso stabiliscono uno spazio di intervento dei soli volontari limitato alle situazioni in cui non ricorra uno scenario non sicuro, come quello in atto al momento del fermo di Magherini, che dunque giustificava il mancato intervento del primo equipaggio.

⁷ Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 53455.

⁸ Così in Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36280, dove l'azione dei poliziotti si era svolta con un'aggressione fisica e ripetute percosse ai danni della vittima.

⁹ Così già la sentenza di merito (Tribunale di Firenze, 13 luglio 2016).

momento – nel rispetto dei limiti che la legge impone nell’uso di mezzi di coazione da parte degli agenti di forza pubblica. Nella lettura offertane da dottrina e giurisprudenza, in particolare, l’impiego di armi o di altro mezzo di coazione, funzionale a adempiere un dovere dell’ufficio vincendo la violenza o resistenza opposta al pubblico ufficiale, è legittimo solo ove si svolga entro una valutazione stringente di necessità¹⁰, e in ogni caso nel rispetto del limite “inespresso” della proporzionalità dell’intervento¹¹. Ciò significa che, oltre a dover rappresentare l’unica modalità idonea allo scopo e, in ogni caso, la meno lesiva tra le possibili alternative, l’uso dell’arma o di altro mezzo di coazione resta condizionato ad un vaglio di proporzionalità dell’intervento¹².

A tal proposito, convenendo sul punto con le sentenze di merito, la Cassazione afferma che tanto l’operazione di immobilizzazione vera e propria, quanto il mantenimento a terra del Magherini per i successivi due minuti, funzionali all’osservazione dell’uomo, risultavano legittimi e non evidenziavano profili di rimprovero in capo agli agenti. Solo in un secondo momento la condotta degli operanti avrebbe assunto invece carattere colposo: la Corte mostra, in questo senso, di condividere la scansione temporale operata dai giudici di merito nel distinguere il momento dell’arresto vero e proprio dal successivo arco temporale, di circa quindici minuti, intercorso tra l’avvenuta immobilizzazione e il decesso della persona offesa. In quegli istanti si sarebbe invero concretizzata la colpa degli imputati, ricostruita dai giudici in chiave omissiva e consistente proprio nel mantenimento di Magherini in posizione prona, anche dopo che egli ebbe a cessare del tutto ogni movimento: in ciò sarebbe consistita la violazione del dovere di impedimento dell’evento morte che spettava agli imputati scongiurare¹³, e che l’inerzia prolungata dei soggetti presenti sul luogo avrebbe invece colposamente determinato.

¹⁰ Il requisito viene inteso come applicazione del canone di *ultima ratio* (PULITANÒ (1994), p. 4) del principio di gradualità/progressione tra i mezzi (MEZZETTI (1999), p. 133; p. 139; TONDINI (2019), p. 87). In giurisprudenza, si vedano Cass. pen., Sez. V, 14 giugno 2013, n. 46787, che ha escluso la ricorrenza della scriminante proprio in ragione dell’assenza di necessità, potendo gli agenti conseguire il medesimo scopo – nel caso di specie, lo sgombero di una piazza – senza far ricorso alle armi, e Cass. pen., 16 giugno 2014, n. 41038, dove si valorizza proprio l’«esigenza di una gradualità nell’uso dei mezzi di coazione (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo)».

¹¹ L’assenza, a livello testuale, del requisito della proporzione è stata da tempo superata in via interpretativa, ritenendo che la norma non possa seriamente farne a meno: ciò discenderebbe da considerazioni di sistema, che configurando l’eccesso colposo anche rispetto all’art. 53 c.p. implicitamente ne segna i limiti di proporzionalità, tanto dalla necessità di un’interpretazione conforme a Costituzione e ai vincoli sovranazionali che, soprattutto dinnanzi a uso di forza letale da parte delle forze dell’ordine, impongono che il sacrificio della vita umana sia assolutamente necessario, ossia strettamente proporzionato alle circostanze del caso: MARTIELLO (2019), p. 225; AMATO (2014), p. 13. Come evidenziato già da ALIBRANDI (1979), p. 98, sarebbe del resto in evidente conflitto con l’architettura costituzionale un sistema che propendesse per una «supremazia “*juris et de jure*” dell’interesse pubblico», dovendosi viceversa manifestare, anche in questi casi, il bilanciamento tipico delle cause di giustificazione. Sul punto anche PALAZZO (2008), p. 1052. Nella giurisprudenza convenzionale, si veda Corte Edu, 29 marzo 2011, *Alikaj c. Italia*, n. 47357/08.

¹² In dottrina, su tale requisito, v. per tutti BRUNELLI (2011), pp. 800 ss.

¹³ Come si legge in motivazione «a fronte di un soggetto che legittimamente si andava ad arrestare, e che peraltro palesava evidenti disturbi comportamentali, nel momento stesso in cui è cominciata l’operazione

È però sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, suscettibile di fondare il rimprovero *ex art. 589 c.p.*, che l'impostazione della Cassazione devia nettamente dalle pronunce precedenti: a fondamento della propria decisione, la Corte si sofferma a considerare il profilo relativo all'esistenza di precise regole cautelari, funzionali a scongiurare l'evento, nonché la conoscibilità delle stesse da parte dei singoli imputati. Questo, in definitiva, il nodo cruciale dell'assoluzione: la Corte ritiene infatti sussistente il profilo oggettivo della colpa, per violazione delle regole che governano le procedure di immobilizzazione al fine di garantirne lo svolgimento in sicurezza, ma reputa carente il profilo soggettivo del rimprovero in capo ai singoli agenti.

Proprio all'inizio del 2014 – e dunque pochi mesi prima dell'arresto del Magherini – l'Arma dei Carabinieri aveva in effetti emanato specifiche *guidelines*¹⁴, nelle quali si dava rilievo, tra le altre cose, anche ai rischi tipici da asfissia posturale correlati alla particolare vulnerabilità di taluni individui: tale circolare imponeva speciale cautela nella gestione di soggetti in stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti, sconsigliandone l'immobilizzazione protratta in posizione prona, per i rischi di asfissia posturale associati a tali condizioni congiunte, e privilegiando piuttosto posizioni sedute o su un fianco. Quelle stesse indicazioni operative, però, non erano all'epoca dei fatti conosciute dai soggetti intervenuti nel caso concreto: l'istruzione del personale in merito alle nuove linee guida non era stata ancora programmata, con la conseguenza che le stesse procedure non erano note né erano state oggetto di addestramento specifico.

Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione sostiene dunque che la condotta doverosa avrebbe richiesto, in capo ai singoli imputati, la conoscenza di nozioni che, «secondo la valutazione *ex ante* che si poteva e doveva pretendere dall'agente modello razionale, dall'*homo eiusdem professionis et condicionis* in quelle circostanze concrete, in quel ristretto arco temporale rispetto al quale si è fondato l'addebito omissivo e in cui si trovarono ad operare, non era esigibile»¹⁵. Tale *deficit* conoscitivo appare significativo alla Corte di Cassazione anche alla luce della distanza delle nuove indicazioni rispetto a quelle contenute nel testo previgente, risalente al 2008¹⁶ e ben noto agli operanti, in cui era invece prevista una procedura di ammanettamento e posizionamento prono, tra l'altro corredata da forme di contenimento fisico, quali il posizionamento del ginocchio sul collo dell'immobilizzato, che nel caso di specie era stato invece del tutto omesso.

In questo senso, a parere dei giudici di legittimità, la stessa necessità che aveva condotto all'aggiornamento delle linee guida dimostrava il bisogno di «dare nuovi elementi di conoscenza al personale operante su strada rispetto ai rischi che, pur rispettando le prescrizioni di carattere generale, si ponessero problemi di incolumità per l'interessato [...]». Elementi di conoscenza che, evidentemente, fino a quel momento, mancavano»¹⁷. *A fortiori*, perciò, «che l'evento in concreto non fosse prevedibile, per non

di polizia tesa a bloccarlo è scattato in capo agli operanti un obbligo di protezione»: Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 53455. Su tale profilo, v. in dottrina MARTIELLO (2019), pp. 85 ss.

¹⁴ Circolare 1168/483-1-1993 del 20/1/2014.

¹⁵ Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 53455.

¹⁶ Trattasi della circolare relativa ai procedimenti d'azione per l'Arma dei carabinieri P11/2008.

¹⁷ Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 53455.

avere le forze dell'ordine competenze specifiche in materia, lo si deduce proprio dalla necessità avvertita in quegli stessi mesi del 2014 dai vertici dei Carabinieri di intervenire, attraverso una nuova circolare, a fornire loro più puntuali disposizioni operative per fronteggiare proprio casi come quello che ci occupa»¹⁸.

Riecheggia, nella soluzione assolutoria sposata dalla Cassazione, il perdurante insegnamento della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale¹⁹ che, a quasi quarant'anni dalla sua pubblicazione, ancora segna il fondamento di ogni riflessione circa i limiti al rimprovero individuale interpretato in coerenza con l'art. 27 Cost.: esattamente come allora, l'esistenza di una sorta di rapporto sinallagmatico tra il dovere dello Stato di mettere i propri cittadini nelle condizioni di conoscere – e conseguentemente rispettare – la legge penale, ed il corrispettivo dovere di diligenza di ciascuno dei consociati, conduce necessariamente ad individuare, nei casi di *deficit* strutturale, un motivo sufficiente per l'esclusione della responsabilità dei singoli.

Che, nel caso di specie, il difetto di conoscibilità non attenesse al precetto penale *tout court*, ma si riferisse semmai a regole cautelari che interagiscono, *ab externo*, con il rimprovero colposo, è circostanza che, a parere di chi scrive, non elimina la necessità di un penetrante vaglio giudiziale: è nella retorica dei «*doveri reciproci* dei cittadini e dello Stato»²⁰ che si iscrive la necessità di valutare, sul fronte della colpevolezza individuale, l'affidamento riposto dai singoli sulle indicazioni suscettibili di dar contenuto alla regola cautelare stessa²¹. Ed è evidente che l'ambientamento nel reame della colpa delle questioni di conoscibilità non sminuisce il problema, bensì aumenta la complessità della valutazione, non fosse altro perché destinata a confrontarsi qui con fonti variegate, non di rado integrate da indicazioni tecniche, richiami alla *soft-law* o a forme di autonormazione²²: elementi che accentuano le problematiche di accertamento della colpevolezza individuale, rendendo la ricostruzione del comportamento doveroso più frammentaria e complessa.

Da questo punto di vista, appare persino più significativo che, con riguardo al limite della spendibilità di proprie conoscenze personali, funzionali a colmare il divario conoscitivo ufficiale, la Corte di Cassazione si sia soffermata a considerare le specificità del caso nonché le peculiarità tipiche del settore delle forze armate, escludendo un profilo di rimprovero residuale in capo ai singoli. Non solo, nel caso di specie, la dinamica dei fatti si è concentrata in un lasso di tempo piuttosto contenuto, reso ulteriormente complicato in virtù della necessità di agire con fermezza e tempestività in un contesto potenzialmente pericoloso; sarebbero anche la struttura e il contenuto delle procedure che vedono coinvolti gli agenti di forza pubblica a impedire un rimprovero soggettivo per la mancata attivazione, da parte di ciascuno di essi, di proprie conoscenze

¹⁸ Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 53455.

¹⁹ Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, su cui, *ex multis*, PALAZZO (1988), pp. 920 ss.

²⁰ PULITANÒ (2015), pp. 290 s.

²¹ Criticamente, sulla scarsa sensibilità che emerge nella giurisprudenza «sul fronte della tutela della conoscibilità di precetti extrapenalistici che pur concorrono a definire *ex ante* l'area dell'agire lecito, come appunto le regole cautelari», ZIRULIA (2021), p. 407.

²² Sul tema, fondamentali i contributi monografici di TORRE (2013), pp. 74 ss.; BIANCHI (2012a), pp. 103 ss.; TAVERRITI (2025) pp. 369 ss.; ma si veda anche PIERGALLINI (2015) pp. 261 ss.

specifiche ulteriori. Secondo la Cassazione, invero, non si può «sostenere che gli imputati dovessero fare appello alla propria eventuale conoscenza personale, perché ciò avrebbe significato consentire che il personale militarmente organizzato potesse disattendere ordini superiori in applicazione di proprie conoscenze, col conseguente rischio di condotte arbitrarie»²³.

A tali considerazioni si aggiungono, infine, alcune specificità della vicenda che portano la Cassazione a dubitare della stessa riconoscibilità dei segnali di rischio che attualizzano la pretesa cautelare: trattasi di un profilo tendenzialmente meno valorizzato dalla giurisprudenza e che richiama il concetto, di derivazione germanica, di *Anlaß*²⁴, che la Corte sembra qui prendere sul serio, svolgendo un vaglio approfondito delle condizioni in cui gli agenti si erano trovati ad operare. Non solo – sostiene la Cassazione – la situazione non aveva generato il sospetto di un imminente pericolo di vita per i soggetti incaricati del primo soccorso, che avevano dunque offerto un elemento di rassicurazione su cui gli agenti avevano potuto fare affidamento, ma neppure erano presenti altri segnali che avrebbero dovuto suggerire la necessità di un cambio di posizione. L'uomo, invero, non aveva subito compressioni toraciche, non rantolava né era diventato cianotico; anche le lamentele di Magherini mentre era a terra, se lette nel contesto complessivo del comportamento assunto nei minuti antecedenti l'arresto, avrebbero potuto confondersi con il tenore delle esclamazioni deliranti proferite dall'uomo in precedenza. Quanto, poi, al mutamento di atteggiamento di Magherini, che aveva smesso improvvisamente di agitarsi, lo stesso avrebbe potuto dimostrare che egli si era semplicemente rassegnato a calmarsi o, ancora, che avesse assunto un contegno solo apparentemente pacato, per tornare a rendersi pericoloso non appena messo nelle condizioni per farlo.

Pur prevedibile in astratto, stante le maggiori difficoltà respiratorie correlate in generale alla posizione prona su asfalto, l'evento lesivo non poteva considerarsi tale anche in concreto, alla luce delle condizioni di intervento e delle circostanze del caso: di qui la declaratoria di annullamento senza rinvio, con conseguente assoluzione di tutti gli imputati.

3. (Segue)...e davanti alla Corte Edu: la responsabilità dello Stato oltre la colpa dei singoli.

Esaurite le vie di ricorso nazionale, il caso Magherini è stato rimesso al vaglio della Corte Edu, con censure relative alla violazione dell'obbligo di protezione della vita dei consociati enucleato dall'art. 2 CEDU, inteso nel suo duplice versante di obbligo negativo e positivo²⁵: mentre il primo attiene al dovere di astenersi dal compimento di

²³ Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 53455.

²⁴ Nella dottrina tedesca, si vedano per tutti JAKOBS (1972), p. 87; DUTTGE (2001) pp. 353 ss. In Italia, si rinvia alle riflessioni di FORTI (1990), in particolare p. 185 e p. 201 nonché, più di recente, VALBONESI (2023), pp. 233 ss.

²⁵ Sul tema, tra i molti, si vedano MOWBRAY (2004); AKANDKI-KOMBE (2007); XENOS (2012); STROYANOVA

azioni letali per il tramite dei propri agenti, il secondo impone che il rispetto del diritto alla vita sia garantito proattivamente, da ciascuno Stato, attraverso il complesso dei suoi apparati e mediante la predisposizione di idonee misure, preventive e repressive.

Nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, il fronte delle obbligazioni positive si suddivide, a sua volta, in obblighi sostanziali e procedurali: i primi si riferiscono al dovere dello Stato di predisporre una adeguata cornice, normativa ed amministrativa, funzionale a regolare lo svolgimento di attività potenzialmente mortali, scongiurando il rischio di violazioni del diritto alla vita; nel caso che occupa la Corte, tale obbligo viene riferito alla necessità di dotarsi di un adeguato *regulatory framework* entro cui iscrivere l'utilizzo di forza da parte degli agenti pubblici²⁶, nonché di provvedere all'addestramento dei soggetti coinvolti nelle operazioni suddette.

L'obbligazione procedurale attiene invece al dovere di predisporre indagini efficaci, connotate da indipendenza, tempestività e completezza, ogniquale volta si verifichi una lesione al diritto alla vita che richieda un accertamento rigoroso di eventuali responsabilità: pur senza imporre necessariamente l'apertura di un procedimento penale²⁷ – e, *a fortiori*, la pronuncia di una sentenza di condanna²⁸ – il *procedural limb* dell'art. 2 CEDU completa la tutela garantita ai consociati imponendo un accertamento serio ed imparziale dei fatti da cui sia scaturita una conseguenza letale o quasi-letale.

Nel caso di specie, la Corte ravvisa la violazione dell'art. 2 CEDU in relazione a ciascuno dei summenzionati profili.

In primo luogo, sul fronte della lesione dell'obbligo negativo di astensione dalla lesione al diritto alla vita, la valutazione dei giudici di Strasburgo si snoda attraverso i passaggi di cui all'art. 2 CEDU, funzionali alla verifica di un *legitimate aim* e della *absolute necessity* dell'uso della forza, oltre che del requisito tacito della *strict proportionality*. Per soddisfare i requisiti indicati dalla norma convenzionale, nei casi di violenza impiegata per eseguire un arresto regolare ai sensi del paragrafo 2, lettera b), dell'art. 2 CEDU,

(2023). Nella dottrina italiana, si vedano VIGANÒ (2011a), pp. 2645 ss.; MAZZANTI (2025), pp. 312 ss.; PAONESSA (2009), pp. 176 s; NICOSIA (2006), pp. 255 ss.; SCALIA (2020).

²⁶ Council of Europe/European Court of Human Rights, *Guide on Article 2 of the European Convention on Human Rights – Right to life*, 8. Corte Edu, 15 gennaio 2026, I Sezione, *Magherini e al. c. Italia*, cit., §114.

²⁷ La Corte ha più volte sottolineato, specie nel contesto dei reati colposi, che l'obbligo di protezione della vita ex art. 2 CEDU non implica, necessariamente, una risposta penale, ben potendo considerarsi sufficienti i rimedi civilistici, amministrativi o disciplinari (Corte Edu, 17 gennaio 2002, *Calvelli e Ciglio c. Italia*, n. 32967/96, nonché Corte Edu, 24 aprile 2012, *Iliya Petrov c. Bulgaria*, n. 19202/03). Sul punto, secondo DE VERO e PANEBIANCO (2007), p. 31 la netta distinzione concettuale che la Corte Edu riserva ai delitti dolosi e a quelli colposi dimostra un atteggiamento «significativamente equilibrato» da parte dei giudici di Strasburgo.

²⁸ In tema di uso della forza, emblematiche le parole della Corte nel caso *Alikaj c. Italia*: «L'articolo 2 non può essere interpretato nel senso di implicare, in quanto tale, un diritto per il ricorrente a far perseguire o a condannare penalmente un terzo, o un obbligo di risultato che preveda che ogni procedimento della sfociare in una condanna, ovvero nella comminatoria di una pena determinata» (Corte Edu, 29 marzo 2011, *Alikaj c. Italia*, cit.). In dottrina v. MAZZANTI (2025), p. 407 e p. 446, dove si rileva criticamente come tale affermazione si accompagni di regola al «monito, antitetico e pericolosamente vago, in base al quale le autorità interne in nessun caso dovrebbero essere disposte ad accettare che un'offesa a un diritto fondamentale rimanga impunita».

l'esito fatale deve invero essere giustificato dalla assoluta necessità dell'intervento: in assenza di mezzi meno lesivi, esso deve apparire idoneo allo scopo legittimo nonché proporzionato, alla luce delle circostanze del caso concreto²⁹.

Sul punto, e al pari di quanto avvenuto a livello nazionale, la vicenda in esame viene suddivisa in due compassi temporali: la fase dell'intervento che ha condotto all'immobilizzazione, rispetto a cui si riconosce all'intervento dei Carabinieri il carattere di quanto è assolutamente necessario ai sensi dell'art. 2 CEDU³⁰, e i minuti che seguono l'immobilizzazione stessa. È proprio il successivo protrarsi della procedura, con il mantenimento di Magherini in posizione prona dopo che ebbe completamente cessato di muoversi e parlare, a difettare secondo la Corte dei caratteri richiesti dalle fonti convenzionali per giustificare l'intervento, anche letale, delle forze dell'ordine. La netta separazione dei due segmenti temporali appare dunque funzionale ai giudici di Strasburgo a evidenziare i profili di eccesso nell'uso di forza da parte degli agenti, e di qui a integrare l'infrazione dell'obbligazione negativa del diritto alla vita *ex art. 2 CEDU*.

È però sul fronte degli obblighi positivi sostanziali che la Corte svolge le considerazioni più interessanti, interrogandosi in particolare circa l'esistenza e la disponibilità di chiare indicazioni per lo svolgimento della procedura di immobilizzazione: se da una parte esse coincidono con il ragionamento che ha condotto la Cassazione a ritenere insussistente la colpevolezza individuale dei singoli agenti imputati per la morte di Magherini, sono proprio tali riflessioni a fondare, nella diversa prospettiva della Corte Edu, una responsabilità statale per inadempimento dei propri obblighi di protezione positivi.

Nell'accezione accolta dalla Corte, invero, questi ultimi si esprimono anche attraverso la predisposizione di una cornice di *guidance* per i propri agenti, con conseguente necessità di valutare che i singoli operanti abbiano ricevuto «adeguato addestramento e istruzioni»³¹ relativamente alle migliori tecniche di immobilizzazione da impiegare al fine di garantire tanto l'effettività dell'intervento a tutela della sicurezza pubblica, quanto la salvaguardia dell'incolumità personale del soggetto fermato. Non è,

²⁹ Nella giurisprudenza della Corte edu, limitandosi alle pronunce della Grande Camera, si vedano Corte Edu, 27 settembre 1995, *McCann e altri c. Regno Unito*, n. 18984/91; Corte Edu., 20 dicembre 2004, *Makaratzis c. Grecia*, n. 50385/99; Corte Edu, 6 luglio 2005, *Nachova e altri c. Bulgaria*, nn. 43577/98 e 43579/98; Corte Edu, 24 marzo 2011, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, n. 23458/02. Sul tema delle tecniche di immobilizzazione, v. anche Corte Edu, 9 ottobre 2007, *Saoud c. Francia*, n. 9375/02; Corte Edu, 7 febbraio 2006, *Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera*, n. 41773/98; Corte Edu, 5 settembre 2017, *Tekin e Arslan c. Belgio*, n. 37795/13; Corte Edu, 16 novembre 2017, *Boukrourou e altri c. Francia*, n. 30059/15; Corte Edu, 21 giugno 2018, *Semache c. Francia*, n. 36083/16; Corte Edu, 7 dicembre 2023, *V. c. Repubblica Ceca*, n. 26074/18; Corte Edu, 11 giugno 2024, *T.V. c. Croazia*, n. 47909/19; Corte Edu, 27 maggio 2025, *Kalkan c. Danimarca*, n. 51781/22. Per una ricostruzione compiuta, in dottrina, v. ZIRULIA (2022), pp. 52 ss.

³⁰ Corte Edu, 15 gennaio 2026, I sezione, *Magherini e al. c. Italia*, cit., §120.

³¹ Council of Europe/European Court of Human Rights, *Guide on Article 2 of the European Convention on Human Rights – Right to life*, § 98, dove si legge che «[i]n the context of use of force by State agents, the primary duty on the State to secure the right to life entails, in particular, putting in place an appropriate legal and administrative framework defining the limited circumstances in which law enforcement may use force and firearms, in the light of the relevant international standards».

dunque, l'art. 53 c.p. ad essere oggetto di specifico scrutinio³², quanto piuttosto la cornice regolamentare suscettibile di interagire, da una parte, con la scriminante in parola e, dall'altra, con la struttura del rimprovero colposo³³.

A tal proposito, anche la Corte Edu ha modo di soffermarsi sulle due circolari – quella del 2008 e quella successiva del 2014 – che costituiscono la cornice informativa esistente all'epoca dei fatti³⁴, convenendo sulla circostanza che le maggiori cautele imposte dal secondo documento erano sconosciute agli operatori all'epoca dei fatti. La valutazione complessiva, orientata alla responsabilità dello Stato, viene peraltro completata dall'analisi dei documenti che hanno sostituito la circolare del 2014³⁵ in epoca successiva ai fatti di causa, evidenziando una sorta di regresso sul fronte della attenzione riposta al frangente dei rischi per la salute di persone immobilizzate mentre si trovano in stato di alterazione psicofisica: presente nella circolare del 2014, il riferimento a tali situazioni e alle cautele da mettere in atto al fine di scongiurare eventi lesivi è andato riducendosi nelle successive, fino ad essere radicalmente omissivo nel testo più recente, risalente al 2019. Si tratta di affermazioni sintomatiche dell'esistenza di un *deficit* strutturale che, proprio nella prospettiva CEDU, allude ad una situazione non soddisfacente rispetto agli obblighi positivi di protezione gravanti sullo Stato, suggerendo l'urgenza di un intervento correttivo da parte delle autorità.

Quanto, infine, al versante degli obblighi positivi di natura procedurale, la violazione viene ravvisata in ragione della circostanza che, nell'immediatezza del fatto, ad essere incaricati della raccolta delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti fossero gli stessi agenti coinvolti nell'incidente letale, con evidente compromissione del carattere dell'indipendenza che la Corte richiede affinché le indagini siano effettive e, dunque, l'obbligo in parola possa dirsi rispettato anche sul fronte del *procedural limb*.

Particolarmente interessante, e almeno in parte insolita³⁶, appare la circostanza che la Corte ritenga contemporaneamente sussistenti, nel caso di specie, tutti i profili di

³² Come era avvenuto, ad esempio, in *Nachova e al. c. Bulgaria*, cit.; su questi profili, v. in dottrina MARTIELLO (2018), pp. 685 ss.

³³ Riferendosi all'uso di armi, MANACORDA (2015), pp. 121 s. sottolinea il fatto che sovente la Corte appunti «la sua attenzione *essenzialmente sulle regole amministrative* [...] piuttosto che sulla portata delle norme di esonero della responsabilità».

³⁴ La Corte richiama anche, a livello sovranazionale, gli standard CPT dell'European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2010,

³⁵ Si tratta della circolare n. 1168/438-18-1993 del 19 gennaio 2016 e della circolare n. 113/7-57-1-2014 del 19 febbraio 2019.

³⁶ In effetti, mentre l'ipotesi di coeva violazione dell'obbligo negativo e di quello positivo procedurale presenta un proprio margine applicativo non irrilevante, proprio nei casi in cui l'inadeguato accertamento dei fatti si riferisca ad una violazione sostanziale ad opera di un agente statale, più insolito appare il riconoscimento congiunto di una violazione tanto sul fronte dell'obbligo negativo quanto di quello positivo-sostanziale. Lo dimostra il fatto che, nei precedenti in cui si è trattato di rimproverare allo Stato l'assenza di una «cornice legale-amministrativa adeguata che disciplini la pianificazione e il controllo delle operazioni di polizia, l'uso delle armi, la coazione fisica su un soggetto arrestato» (così E. MAZZANTI (2025), p. 36), la Corte si è perlopiù orientata per il riconoscimento della violazione positiva, pur a fronte di condotte lesive poste in essere da parte di propri agenti di pubblica sicurezza. Si vedano, in particolare, Corte Edu, *Makaratzis c. Grecia*, cit.; Corte Edu, 23 settembre 2014, *Atiman c. Turchia*, n. 62279/09; Corte Edu, *Saoud c. Francia*, cit.

violazione ormai entrati a comporre la grammatica degli obblighi statali nel sistema convenzionale: nella prospettiva della CEDU, invero, si assumono vietati tanto l'obbligo negativo che positivo, e quest'ultimo sia in relazione al *substantive* che al *procedural limb*.

Ora, non è infrequente che gli obblighi positivi – sostanziali o procedurali a seconda dei casi – vengano utilizzati dalla Corte di Strasburgo in chiave *suppletiva*, laddove risulti impossibile dimostrare una responsabilità statale sul piano degli obblighi negativi³⁷: nel caso di specie, di converso, gli obblighi di natura positiva parrebbero impiegati dalla Corte in chiave *rafforzativa* di un addebito già pienamente integrato dal punto di vista dell'infrazione del divieto di uccidere. Pur pronunciandosi nel senso della violazione diretta dell'art. 2 CEDU, i giudici di Strasburgo irrobustiscono l'addebito mosso allo Stato mediante il ricorso alla teorica dell'obbligo positivo, che i giudici assumono violato tanto sul fronte sostanziale quanto su quello procedurale.

Tale soluzione cumulativa potrebbe imputarsi alla opacità di una distinzione – quella tra obblighi negativi e positivi, appunto – che non solo la Corte maneggia con particolare disinvoltura, complice anche l'approccio casistico tipico della sua giurisprudenza, ma che in generale ancora stenta, nonostante gli sforzi dottrinali³⁸, a trovare un saldo ancoraggio teorico. Sembra però che, affiancando l'addebito relativo all'obbligazione positiva, la Corte finisca anche in qualche misura per astrarre dal caso concreto, dove pur un obbligo negativo era stato violato, allargando lo sguardo – e la critica in merito all'insufficiente tutela del diritto alla vita – anche e soprattutto al futuro e alle condizioni strutturali dell'ordinamento: da questo punto di vista, il riconoscimento di una violazione che chiama in causa il versante positivo e sostanziale dell'obbligazione a carico dello Stato parrebbe concretizzare un'istanza di tutela che muove «da quella richiesta individuale di giustizia per poi però coinvolgere una dimensione anche ultra-individuale e quindi legata alle violazioni sistemiche della Convenzione che necessitano anche di una modifica strutturale dell'ordinamento giuridico rilevante»³⁹.

Da questo punto di vista, ancora più significativa è la distanza che la Corte traccia tra responsabilità individuali, che i giudici interni sono giunti a negare all'esito dell'*iter* giudiziario già richiamato, e responsabilità statali, che possono anche prescindere, come si vedrà, dalla cornice penalistica *tout court*: una presa di posizione importante, che si iscrive perfettamente nell'ordine d'idee, già avanzato da attenta dottrina, secondo cui «la soluzione penalistica, spiegando effetti a livello *individuale*, porta a obliterare le cause *strutturali* che hanno favorito la perpetrazione degli abusi»⁴⁰, e su cui si intende ora soffermare qualche considerazione ulteriore.

³⁷ MAZZANTI (2025), p. 327.

³⁸ Si veda, ad esempio, la tesi che fonda la distinzione sul carattere attivo o omissivo dell'addebito statale (LAVRYSEN (2016), p. 11, criticata da AKANDIJ-KOMBE (2007) pp. 12 s.), o quella che insiste sulla distinzione tra obblighi congiuntivi – in cui l'adempimento statale converge verso un unico comportamento suscettibile di assolvere l'obbligo, che per questo si intende negativo – e disgiuntivi – che, all'opposto, possono essere «assolti con misure di natura e intensità diversificate», tipiche dello schema dell'obbligazione positiva – su cui, *amplius*, MAZZANTI (2025), p. 316.

³⁹ POLLICINO (2021), p. 57.

⁴⁰ MAZZANTI (2025), p. 275, nonché p. 456, dove l'A. si sofferma criticamente sulla prassi che mette l'accento sulla violazione degli obblighi procedurali che gravano sullo Stato, richiedendo l'apertura di indagini penali

4. Individuale e collettivo nei contesti colposi.

Tra i molti profili di interesse che emergono dalla pronuncia in commento, ad essere approfondito in questa sede è proprio il passaggio della motivazione relativo alla necessità di distinguere, da un lato, il piano della responsabilità dello Stato, nascente dalle condotte poste in essere dai suoi organi o agenti, e, dall'altro, quella della responsabilità penale individuale di quegli stessi agenti⁴¹: la Corte, in effetti, separa nettamente i due profili, ribadendo in più passaggi l'assenza di un rapporto di derivazione necessaria tra il riconoscimento dell'inadempimento statale e l'esito dei processi penali a cui sono stati sottoposti, a livello nazionale, i singoli imputati. Non si tratta di considerazioni realmente inedite: già nel caso *Giuliani c. Italia*, la Corte si era espressa chiaramente distinguendo tra responsabilità penali individuali, di competenza dei giudici domestici, e responsabilità dello Stato, quand'anche connessa agli atti dei suoi agenti ed organi⁴², riservata alla valutazione della Corte Edu.

Tale profilo appare però significativo sotto più punti di vista: anzitutto perché, proprio in relazione al diritto che più di tutti ha rappresentato l'appiglio, negli anni, per avanzare l'idea di veri e propri obblighi convenzionali di incriminazione⁴³ anche in presenza di violazioni colpose⁴⁴ – il diritto alla vita *ex art. 2 CEDU*, appunto – la Corte sembra qui apertamente prendere le distanze da un approccio punitivista, disinteressandosi della condanna dei singoli per focalizzare la propria attenzione, piuttosto, sulle carenze dello Stato: una sorta di «*upgrade*» della riflessione che, «dall'accertamento di responsabilità dei rappresentanti dello Stato *uti singuli*, [...] passa all'accertamento di responsabilità dello Stato *nella sua interezza*»⁴⁵.

In questo senso, persino più significativa è la circostanza che l'obbligo positivo, che la Corte assume violato in ragione delle carenze regolatorie e di formazione degli operatori a livello interno, non venga declinato come obbligo di tutela *penale*, implicante

al fine di accertare le responsabilità individuali, ravvisando in tale atteggiamento una incoerenza nella misura in cui pone «insistenza sulla ricerca di responsabilità necessariamente *individuali* per fatti che, il più delle volte, affondano le radici in contesti *pluripersonali* e *(dis)organizzati* e che [...] più proficuamente richiedono risposte *sistemiche*».

⁴¹ Corte Edu, 15 gennaio 2026, I sezione, *Magherini e al. c. Italia*, cit., §113, («*The responsibility of a State under the Convention, arising from the acts of its organs, agents and servants, is not to be confused with the domestic legal issues of individual criminal responsibility under examination in the national criminal courts. The Court is not concerned with reaching any findings as to guilt or innocence in that sense*», ma anche §139 («*it does not follow from its finding of a violation on the above grounds that it intends to voice an opinion on any criminal responsibility on the part of the individuals involved, or in any way call into question the decisions of the domestic courts in that respect*»).

⁴² Corte Edu, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, cit., § 182.

⁴³ Di una «vera e propria costante [della] dinamica espansiva della penalità» parla MANACORDA (2015), p. 112. Sul tema degli obblighi di incriminazione anche VIGANÒ (2011a), pp. 2645 ss. e VIGANÒ (2011b), pp. 243 ss. e nonché, in prospettiva interna, PULITANÒ (1983), pp. 484 ss.

⁴⁴ ZIRULIA (2021), p. 397. Tale approccio rappresenta, peraltro, un'evoluzione nel pensiero della Corte, che in tempi meno recenti ha sempre ritenuto idonei a soddisfare gli obblighi convenzionali di tutela rimedi di natura non penalistica: emblematiche Corte Edu, 17 gennaio 2002, *Calvelli e Ciglio c. Italia*, cit. e Corte Edu, 24 ottobre 2002, *Mastromatteo c. Italia*, cit.

⁴⁵ MAZZANTI (2016), p. 467. Di una «*irreducible State agency*» parla TANGUY RENAUD (2013), p. 263.

cioè la previsione di norme incriminatrici e di sanzioni effettive; esso viene piuttosto ravvisato nella mancata predisposizione di una cornice regolatoria e dell'addestramento necessari a rendere edotti i singoli operatori circa i rischi tipici della procedura in questione e a fornire loro gli strumenti per scongiurare gli eventi lesivi ad essa correlati.

Tale apertura della Corte, in parziale controtendenza all'atteggiamento 'anti-impunità' emerso in anni passati nella giurisprudenza di Strasburgo⁴⁶, prospetta scenari particolarmente interessanti ove analizzata nel contesto della riflessione contemporanea, attenta all'individuazione dei limiti dell'agire individuale in contesti in cui le capacità del singolo – siano esse epistemiche, gestionali o operative – appaiono condizionate da strutture organizzate in gerarchie sempre più rigide, in cui ruoli e competenze appaiono frammentari e la procedimentalizzazione, portata al suo estremo, può condurre ad un sensibile impoverimento delle possibilità individuali⁴⁷.

In relazione ad un ambito ancora denso di problemi e interrogativi irrisolti, quale è quello del fenomeno criminale che cova nelle organizzazioni complesse, la pronuncia in esame suggerisce dunque qualche considerazione ulteriore, che trascende il tema dell'uso della violenza per abbracciare uno degli snodi più problematici della riflessione moderna: la c.d. «grande questione allocativa»⁴⁸ delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nella gestione di attività intrinsecamente rischiose.

È in questo senso che anche la vicenda in esame merita di essere esaminata: pur relativo ad un ambito di disciplina del tutto peculiare, quale è quello che si correla ai limiti al ricorso della forza pubblica, il caso Magherini appare per certi versi emblematico della stretta interrelazione che può ravvisarsi tra le carenze organizzativo-istituzionali, da una parte, e i limiti all'agire doveroso individuale che si inneschino su quegli stessi difetti di sistema, imponendo la ricerca di soluzioni adeguate anche sul piano del riparto delle responsabilità.

4.1. *L'allocazione della responsabilità tra colpa individuale, responsabilità dell'ente e State negligence.*

Quello della corretta allocazione della responsabilità di tipo colposo nei contesti organizzati e ad alta specializzazione è interrogativo che, in anni recenti, si è imposto con forza in molti frangenti, anche distanti da quello in esame⁴⁹; ne è scaturita una riflessione particolarmente feconda, mossa dalla consapevolezza delle sinergie

⁴⁶ Per un'analisi compiuta delle varie «sedi della lotta all'impunità», ben oltre al sistema della CEDU, MAZZANTI (2025), pp. 243 ss.; in precedenza, v. già VIGANÒ (2011a), pp. 2657 ss.

⁴⁷ Tra i molti v. IAGNEMMA (2020); V. TORRE (2021), pp. 888 ss. Nella letteratura non penalistica si veda anche REASON (1997), nonché, in Italia, BONAZZI (1978); CATINO (2022).

⁴⁸ Il riferimento è a MONGILLO (2018), pp. 1 ss., che analizza il problema nel confronto tra responsabilità individuali e responsabilità *ex decreto* 231/2001. Della dicotomia individuale *vs.* collettivo come «chiave di lettura della criminalità colposa contemporanea» parla anche CONSULICH (2022), p. 583.

⁴⁹ Nell'ambito dell'attività sanitaria, v. i vari contributi raccolti in BIANCHI (2021b). In relazione al tema della protezione civile, v. da ultimo F. D'ALESSANDRO *et al.* (2026), *Disastri naturali e responsabilità penale. Cambiamento climatico, resilienza sociale e just culture*, Torino.

patologiche che quotidianamente animano le interazioni tra fattore umano e contesto organizzativo⁵⁰, e dei limiti che l'imputazione soggettiva individuale può incontrare nel confronto con le logiche ed i paradigmi tipici della modernità.

Tale consapevolezza si è imposta con forza nella riflessione dottrinale più recente, che ha dedicato grande attenzione al contesto organizzativo e alle responsabilità che emergono laddove l'agire umano sia iscritto nell'ambito dei ranghi, più o meno formali, entro cui si esprime oggi qualsiasi attività connotata da un qualche profilo di complessità tecnica: abbandonando dunque le responsabilità individuali per interrogarsi sul coinvolgimento di soggetti diversi, di natura collettiva.

La mente corre, anzitutto, al decreto 231/2001 e alla responsabilità da reato dell'ente: se, fino ad anni più recenti, l'addebito al soggetto collettivo è stato definito alla luce del c.d. principio cumulativo⁵¹, che correla la punizione dell'ente al fatto colpevole del singolo, sempre più attenta si è fatta la dottrina moderna alla definizione di uno spazio di autonoma responsabilità dell'ente⁵², che possa prescindere anche del tutto dall'accertamento di un rimprovero individuale, specie laddove il reato manifesti una interrelazione particolarmente stretta con il contesto – e con il *deficit* – organizzativo imputabile al soggetto collettivo.

Significativo, in questo senso, che il recente Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche abbia valorizzato, nella propria relazione conclusiva, proprio l'esigenza di individuare uno spazio autonomo di responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui «l'autore del reato sia stato [...] identificato, ma venga 'scagionato' [...] per difetto di uno degli elementi costitutivi del reato, vale a dire la *colpevolezza* (*dolosa o colposa*), *riconducibile alle carenze organizzative dell'ente*»⁵³. Si è così avallata l'opinione dottrinale che riteneva possibile prescindere, nell'individuare il 'reato' da cui promana la responsabilità dell'ente, dalla colpevolezza soggettiva, in parte perché essa rappresenta la condizione che più individualizza il rimprovero al singolo e può per questo essere indifferente sul piano della colpa di organizzazione⁵⁴, in parte perché può darsi il caso in cui il *deficit* di colpevolezza del singolo tragga origine proprio dalla disorganizzazione collettiva⁵⁵.

⁵⁰ V. CATINO (2022), p. 117, secondo cui «non può esserci un agente modello senza un'organizzazione modello».

⁵¹ Per tutti C. DE MAGLIE (2002), pp. 278 ss.

⁵² Sul tema, CONSULICH (2018), pp. 197 ss.; D'ALESSANDRO (2022), pp. 969 ss; ROMANO (2025), pp. 39 ss. Esplora tale possibilità, in relazione alla fenomenologia dei danni lungo-latenti, anche SAVARINO (2025), pp. 415 ss.

⁵³ Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Relazione conclusiva, p. 17.

⁵⁴ Sostiene, ad esempio, che «il giudizio di colpevolezza è a tal punto individuale che non si vede per quale ragione le sue vicende dovrebbero ripercuotersi sulla responsabilità dell'ente collettivo, in un sistema che fonda la responsabilità di esso su basi almeno parzialmente autonome», ROMANO (2025), p. 48.

⁵⁵ Sul punto, da ultimo, MONGILLO (2026), *Il D.Lgs. n. 231/2001 and its enemies. Per un rilancio organico della responsabilità da reato degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2026, p. 710, dove si sostiene che «assetto gestionali opachi, procedure inadeguate o una confusa distribuzione delle competenze possono infatti incidere sull'esigibilità di una condotta individuale conforme al precetto, elidendo la rimproverabilità personale del fatto tipico e antigiuridico commesso dall'autore individuale. In tali ipotesi, ciò che fa evaporare la colpevolezza del singolo diviene, però, la ragione stessa della responsabilità dell'ente, ossia la colpa di organizzazione».

Ciò è particolarmente vero nell'ambito del reato colposo: se, rispetto alla criminalità di carattere doloso, l'individuazione di un coefficiente morale effettivo in capo all'ente rappresenta in larga misura una *fictio* giuridica⁵⁶ e l'autore-persona fisica rimane un'esigenza quasi ontologica, nel caso del reato colposo è l'assenza di componenti volontaristiche – talora addirittura l'assenza di componenti psicologiche *tout court* – a rendere praticabile un approccio differente⁵⁷, che sappia rinunciare anche del tutto alla punizione del singolo e in questo modo vada oltre gli asfittici margini della responsabilità autonoma dell'ente, *ex art. 8* del decreto⁵⁸, quantomeno nei casi in cui l'errore individuale si inserisca nel contesto di una disfunzionalità organizzativa. Perfettamente in linea con questo ordine di idee, la Relazione conclusiva elaborata dal Tavolo tecnico specifica che «può accadere che l'autore di un reato colposo abbia trasgredito una cautela (integrando la tipicità oggettiva del reato: la cd. misura oggettiva della colpa), ma sia nondimeno non rimproverabile per difetto della esigibilità della condotta doverosa (la tipicità soggettiva o misura soggettiva della colpa), indotta [...] dalle carenze organizzative dell'ente»⁵⁹.

A tali riflessioni si affianca però, oggi, anche il tema della possibile risalita della responsabilità a livello statale, ogniquale volta il reato, commesso in condizioni che escludono il rimprovero per il singolo agente materialmente responsabile, sia espressione di una *disorganizzazione istituzionale e sistemica*⁶⁰. Nella peculiare prospettiva adottata dalla Corte di Strasburgo, la casistica relativa al riconoscimento della responsabilità statale per violazione dell'art. 2 CEDU, per non aver predisposto una cornice regolatoria adeguata a scongiurare rischi per la vita e l'incolumità dei cittadini, è in espansione e abbraccia settori differenti, tanto pubblici quanto privati⁶¹: dalla sicurezza alle cure mediche⁶², passando per la responsabilità associata a disastri

⁵⁶ Sulla «cultura organizzativa» come nozione «densa di suggestione ma povera di contenuti e concettualmente inconclusa», v. MONGILLO (2018), p. 46, nonché p. 453, dove si afferma che «il fatto del soggetto fisico, l'unico che *ratione naturae* può realizzare il requisito psichico ritagliato dalla norma incriminatrice, contribuisce a rendere afferrabile lo stesso rimprovero mosso all'ente».

⁵⁷ *Funditus*, sull'impostazione individualistica vs. collettivistico-olistica, in relazione al diritto penale, MONGILLO (2018), pp. 49 ss.

⁵⁸ Norma che, come noto, consegna tale eventualità alla mancata identificazione del responsabile, alla sua non imputabilità o all'estinzione del reato per causa diversa dall'amnistia. Ritiene, a tal proposito, che «l'autonomia appare anzi fuorviante, poiché lungi dal legittimare una responsabilità indipendente, non è che un'eccezione alla regola (dove la formula: "la responsabilità sussiste anche quando...") dovuta a cause per così dire contingenti», ROMANO (2025), p. 50.

⁵⁹ Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Relazione conclusiva, p. 17.

⁶⁰ Di un «modello di responsabilità di sistema», che emerge nella giurisprudenza della Corte Edu, parla MAZZANTI (2025), p. 431.

⁶¹ Per un'analisi complessiva ZIRULIA (2021), pp. 389 ss.

⁶² Fondamentale, sul punto, Corte Edu, 15 dicembre 2015, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, n. 65080/13: pur avendo la Grande Camera confermato la violazione dell'art. 2 Cedu solo sul fronte procedurale, la sentenza è significativa perché tenta di tracciare una distinzione tra *mere negligence* e *State negligence*, ma anche per la *dissenting opinion* del giudice Pinto de Albuquerque: per un commento si vedano CASTRONUOVO (2021), pp. 239 ss.; SANTINI (2018), pp. 974 ss.; KAPELAŃSKA-PRĘGOWSKA (2019), pp. 26 ss. Tra le altre, si vedano anche Corte Edu, 22 marzo 2016, *Elena Cojocaru c. Romania*, n. 74114/12; Corte Edu, 9 aprile 2013, *Mehmet*

naturali⁶³ e ambientali⁶⁴, alla sicurezza dei trasporti⁶⁵ nonché, più in generale, all'attività industriale⁶⁶.

Nonostante i limiti ricostruttivi di una giurisprudenza non priva di ambiguità⁶⁷, tali considerazioni hanno guadagnato spazi sempre maggiori nelle pronunce della Corte di Strasburgo, imponendo uno sforzo distintivo tra il piano individuale e quello istituzionale di responsabilità. In tema di *medical malpractice*, ad esempio, la Corte ha tentato di tracciare il *discrimen* tra 'mere negligence' – che assume rilevanza a livello individuale e la cui valutazione spetta alle Corti nazionali – e vera e propria 'State negligence', capace di incarnare una violazione dell'art. 2 CEDU: si è così affermato che, per innescare la 'sublimazione' della responsabilità a livello statale, non sarebbe sufficiente un semplice errore individuale o finanche un malfunzionamento del sistema sanitario, dovendosi semmai accertare che il pregiudizio patito dal singolo sia dovuto ad una disfunzione strutturale o sistemica, attribuibile allo Stato sotto forma di mancata predisposizione di una cornice regolatoria adatta, nota alle autorità o che avrebbe dovuto essere da queste conosciuta⁶⁸.

Astratta dal peculiare contesto sanitario, l'istituzionalizzazione della responsabilità muoverebbe, perciò, dall'integrazione di un duplice rapporto di derivazione causale: la lacuna nella predisposizione di un *regulatory framework* deve risultare causa di una disfunzione sistemico-strutturale, conosciuta o conoscibile; questa, a sua volta, deve essere correlata al danno subito a livello individuale. La vicenda in esame nel caso Magherini c. Italia sembrerebbe in effetti inserirsi perfettamente entro tale schema di derivazione "istituzionale" dell'evento lesivo, stante il ruolo centrale che tanto la Corte di Cassazione quanto la Corte di Strasburgo hanno attribuito al fallimento dello Stato nella predisposizione di una efficace cornice regolatoria, funzionale a governare i rischi tipici delle procedure di immobilizzazione di soggetti in stato di

Şentürk and Bekir Şentürk c. Turchia, n. 13423/09; Corte Edu, 27 gennaio 2015, *Asiye Genç c. Turchia*, n. 24109/07; Corte Edu, 30 agosto 2016, *Aydoğdu c. Turchia* no. 40448/06; Corte Edu, 19 luglio 2018, *Sarishvili Bolkvadze c. Georgia*, n. 58240/08.

⁶³ Corte edu, 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turchia*, n. 48939/99; Corte edu, 29 settembre 2008, *Boudaïeva e altri c. Russia*, n. 15339/02; Corte edu, 28 febbraio 2012, *Kolyadenko e al. c. Russia*, n. 17423/05; in dottrina v. VENIER (2023); MAZZANTI (2016), pp. 447 ss.

⁶⁴ Si veda, da ultimo, Corte Edu, 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e al. c. Italia*, nn. 51567/14 e altri.

⁶⁵ Corte Edu, 15 dicembre 2009, *Kalender c. Turchia*, n. 4314/02; Corte Edu, 2 febbraio 2016, *Cavit Tinarlioglu c. Turchia*, n. 3648/04, quest'ultima decisa a maggioranza nel senso della assenza di una violazione dell'art. 2 CEDU. Relativa alla sola violazione del *procedural limb*, v. anche Corte Edu, 6 giugno 2017, *Sinim c. Turchia*, n. 9441/10 e Corte Edu, 25 marzo 2021, *Smiljanić c. Croazia*, n. 35983/14.

⁶⁶ Corte Edu, 24 luglio 2014, *Brincat e altri c. Malta*, nn. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, 62338/11, relativa alla morte da esposizione all'amianto di un lavoratore di un cantiere navale statale. Relativamente al riconoscimento della violazione dell'art. 8 CEDU, v. anche Corte Edu, 19 febbraio 1998, *Guerra c. Italia*, n. 14967/89; Corte edu, 9 giugno 2005, *Fadeyeva v. Russia*, n. 55723/00; Corte Edu, 24 gennaio 2019, *Cordella e al. contro Italia*, nn. 54414/13 e 54264/15. Come rilevato da MAZZANTI (2025), p. 310, «l'art. 8 [...], forte della propria residualità, esibisce un notevole forza gravitazionale verso fatti non sufficientemente gravi per occupare i livelli superiori della piramide convenzionale».

⁶⁷ CASTRONUOVO (2021), p. 241.

⁶⁸ Situazione che affianca il caso, più radicale, di consapevole diniego di servizi sanitari di emergenza. Si vedano CASTRONUOVO (2021), pp. 241 s. e WICKS (2024), p. 89.

alterazione psico-fisica, poi inveratisi al momento dell'arresto di Magherini; una pericolosa lacuna che era, oltretutto, ben nota all'autorità, come testimonia la decisione di predisporre, proprio nel 2014, un nuovo *set* di regole per lo svolgimento, in sicurezza, di simili attività.

Emerge così la prospettiva di una forma di responsabilità di sistema, capace di veicolare «una visione alternativa a quella tradizionale, destinata a stemperare le tensioni poste dal monopolio della responsabilità individuale e, al contempo, volta a superare la logica del “capro espiatorio”, tramite il passaggio dalla logica dell'imputazione individuale alla calibrazione del “rimprovero” sull'istituzione le cui disfunzioni organizzative hanno prodotto l'illecito»⁶⁹.

L'aspetto più interessante, nel caso di specie, attiene però proprio al più volte ribadito distacco dimostrato dalla Corte nei confronti della affermazione di responsabilità individuali, con la conseguenza che l'obbligazione positiva gravante sullo Stato finisce per prescindere del tutto da eventuali obblighi di incriminazione, ponendo al centro la mancata predisposizione di un sistema funzionale alla prevenzione, più che alla repressione *tout court*, di eventi lesivi del tipo di quello verificatosi. Si tratta invero di una prospettiva apprezzabile anche perché capace di veicolare un addebito destinato a proiettarsi nel futuro, suggerendo l'opportunità di un mutamento stabile dell'ordinamento: l'unico tipo di mutamento realmente capace di incidere sulle cause strutturali della violazione convenzionale, e così coerentemente perseguire l'obiettivo di promozione dei diritti umani senza incappare nel 'lato oscuro'⁷⁰ che gli stessi evidenziano ogniqualvolta si correlino alla previsione di obblighi di criminalizzazione e, *a fortiori*, di punizione in senso stretto.

5. Conclusioni.

Sono numerosi, in definitiva, gli spunti d'interesse che emergono dalle pronunce che, tanto a livello nazionale quanto dinnanzi alla Corte EDU, hanno tentato di ricostruire i profili di responsabilità di una vicenda come quella in esame, emblematica della molteplicità e complessità delle questioni sul campo. Non solo, come accennato, la condanna dello Stato italiano si iscrive in un frangente di riflessione particolarmente delicato, guidato dalla faticosa ricerca di un bilanciamento tra *vis publica* e libertà individuali, ma la stessa potrà giocare un ruolo significativo anche nel ricorso, attualmente pendente davanti alla Corte di Strasburgo⁷¹, che vede nuovamente coinvolta l'Italia per il decesso di un uomo a seguito di immobilizzazione da parte delle forze dell'ordine: relativa a fatti di poco successivi a quelli in esame nel caso Magherini, anche tale vicenda potrebbe impegnare la responsabilità dello Stato non solo sotto il profilo della violazione dell'obbligo negativo, ma anche e soprattutto in relazione agli obblighi positivi di tutela. A livello nazionale, del resto, molti degli interrogativi sottesi alla

⁶⁹ GARGANI (2022), pp. 236 s.

⁷⁰ MECCARELLI *et al.* (2014).

⁷¹ Si tratta di *Aciri e altri c. Italia*, n. 42559/21.

vicenda Magherini parrebbero riproporsi nel caso di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna nel luglio 2026 durante il tentativo di immobilizzazione dell'uomo da parte di agenti della Polizia di Stato, e che ha riaperto il dibattito sulle modalità – e sui limiti – di intervento delle forze dell'ordine nella gestione di soggetti non collaborativi.

La pronuncia è però interessante anche perché lascia emergere, in controluce, un possibile *trend* di razionalizzazione delle responsabilità per fatti che dipendano in larga misura da fattori endemico-istituzionali, e conseguentemente necessitano di trovare un'allocazione coerente e razionale anche sul fronte della risposta offerta dall'ordinamento; discostandosi dalla linea sposata in precedenza nella propria giurisprudenza, la Corte sembra qui disinteressarsi della punizione individuale per concentrarsi sui profili di responsabilità statale, motivata dalla valutazione del contesto conoscitivo carente in cui i singoli si trovarono ad operare, con conseguente riconoscimento di una violazione dell'art. 2 CEDU sul fronte degli obblighi positivi sostanziali.

Particolarmente interessante appare, del resto, la circostanza che l'addebito statale nel caso Magherini si sia legato alla mancata predisposizione di presidi *preventivi*, e non anche solo *repressivi*, della violazione accertata, così rifuggendo la più evidente disfunzione sottesa ad un atteggiamento di eccessiva fiducia nel sistema della giustizia penale: che la cultura del c.d. approccio accusatorio dell'errore⁷² finisca non solo per riconoscere la responsabilità dei singoli anche ove i requisiti di colpevolezza appaiano sbiaditi, se non addirittura radicalmente assenti, bensì anche per obliterare i fattori organizzativi che stanno alla base dell'errore umano, «con l'effetto (perverso) di lasciare inalterate le reali condizioni di rischio di possibile ripetizione dell'evento avverso»⁷³.

Sul fronte dell'uso della forza pubblica, sembrerebbe per tale via rifiutata l'idea di un sistema in cui «la delicatissima gestione del monopolio coercitivo sia ottimisticamente scaricata sull'intuizionismo dei singoli agenti chiamati di volta in volta ad intervenire»⁷⁴, e su quegli stessi individui finisca poi per gravare per intero anche il rischio-penale a fronte di una gestione malaccorta del proprio operato. Resta ferma, naturalmente, la necessità di un accertamento rigoroso della legittimità dell'agire individuale, funzionale a verificare che l'intervento dei singoli si sia mosso entro i limiti tracciati dalla disciplina relativa all'uso della forza pubblica; a tale verifica dovrebbe però accompagnarsi un vaglio, altrettanto serio, circa la rimproverabilità soggettiva per eventuali errori commessi, nella consapevolezza degli effetti che sulla stessa possono dispiegare le carenze di un apparato pubblico a cui spettano pervasivi obblighi di regolamentazione, procedimentalizzazione e formazione degli operatori, sulla cui adeguatezza appare inevitabile, nonostante i lunghi anni trascorsi dalla morte di Magherini, tornare oggi ad interrogarsi.

⁷² Sulla contrapposizione tra “approccio alla persona di tipo accusatorio” e “approccio organizzativo di tipo funzionale”, per tutti CATINO (2008), pp. 53 ss.

⁷³ MASULLO (2012), p. 20.

⁷⁴ MAZZANTI (2016), p. 415. Sulla necessità che i singoli agenti non siano «*left in a vacuum when performing their duties*», anche Corte Edu, *Makaratzis c. Grecia*, cit. (§ 59).

BIBLIOGRAFIA

AKANDKI-KOMBE, Jean-François (2007): *Positive obligations under the European Convention on Human Rights*, (Strasburgo, Directorate General of Human Rights - Council of Europe)

ALIBRANDI, Luigi (1979): *L'uso legittimo delle armi* (Milano, Giuffrè)

AMATO, Giuseppe (2014): 'Uso legittimo delle armi: la posizione dell'operatore dei servizi di sicurezza, tra la disciplina comune e quella speciale', *Archivio penale*, 3, pp. 1-19

BIANCHI, Davide (2021a): *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità* (Torino, Giappichelli)

BIANCHI, Davide (2021b): *Distribuzione del rischio sanitario tra responsabilità dell'organizzazione e responsabilità individuali* (Torino, Giappichelli)

BONAZZI, Giuseppe (1978): *Per una sociologia del capro espiatorio nelle organizzazioni complesse* (Milano, Franco Angeli)

BRUNELLI, David (2011): 'L'uso delle armi del pubblico agente tra giustificazione e scusa', in *Studi in onore di Mario Romano*, II (Napoli, Jovene), pp. 783-820

CANEPA, Andrea (2011): *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza* (Torino, Giappichelli)

CASTRONUOVO, Donato (2021): 'Un approccio *pro persona* nel diritto alle cure nei casi di colpa medica', in PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo (a cura di SACCUCCI, Andrea), *I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni dissenzianti e concorrenti (2016-2020)* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 239-250

CATINO, Maurizio (2022): *Trovare il colpevole: la costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni* (Bologna, Il mulino)

CATINO, Maurizio (2008): 'Individual Blame vs. Organizational Function Logic in Accident Analysis', *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 16, pp. 53-62

CONSULICH, Federico (2023): *Il concorso di persone nel reato colposo* (Torino, Giappichelli)

CONSULICH, Federico (2022): 'Organizzazione e imputazione per colpa', in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, II (Milano, Giuffrè) pp. 583-609

CONSULICH, Federico (2018): 'Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8', *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, pp. 197-222

CORNACCHIA, Luigi (2004): *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio* (Torino, Giappichelli)

D'ALESSANDRO, Francesco, CATINO, Maurizio, FERRARIS, Luca e PELISSERO, Marco (2026): *Disastri naturali e responsabilità penale. Cambiamento climatico, resilienza sociale e just culture* (Torino, Giappichelli)

D'ALESSANDRO, Francesco (2022): 'La responsabilità da reato delle *societates* in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?', in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, II (Milano, Giuffrè) pp. 969-990

DELOGU, Tullio (1972): 'L'uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica', *Archivio penale*, 1, pp. 166-201

DE MAGLIE, Cristina (2002): *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società* (Milano, Giuffrè)

DE VERO, Giancarlo e PANEBIANCO, Giuseppina (2007): *Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee* (Torino, Giappichelli)

DUTTGE, Gunnar (2001): *Zur Bestimmtheit des Handlungsunrechts von Fahrlässigkeitsdelikten* (Tübingen, Mohr Siebeck)

FORTI, Gabrio (1990): *Colpa ed evento nel diritto penale* (Milano, Giuffrè)

GARGANI, Alberto (2022): *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa: profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse* (Pisa, Pisa University Press)

GIANNINI, Alice (2026): 'As Still as Death: The Magherini v. Italy Judgment and Police Accountability amid Italy's Erosion of the Rule of Law', *EU Law Live*, 101, 19-22

GROTTO, Marco (2012): *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica* (Torino, Giappichelli)

IAGNEMMA, Caterina (2020): *Error in deliberando. Scelte e gestioni fallaci della condotta nell'illecito colposo* (Pisa, Edizioni ET)

JAKOBS, Günther (1972): *Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt*, (Berlin, New York, De Gruyter)

KAPELAŃSKA-PRĘGOWSKA, Julia (2019): 'Medical Negligence, Systemic Deficiency, or Denial of Emergency Healthcare?', *European Journal of Health Law*, pp. 26-43

LAVRYSEN, Laurens (2016): *Human Rights in a Positive State: Rethinking the Relationship between Positive and Negative Obligations under the European Convention on Human Rights* (Cambridge, Antwerp, Portland, Intersentia)

LOSAPPIO, Giuseppe (2012): *Plurisoggettività eventuale colposa. Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico* (Bari, Cacucci Editore)

MANACORDA, Stefano (2015): '«Dovere di punire»? Gli obblighi di tutela penale nell'era della internazionalizzazione del diritto', in STILE, Alfonso Maria, Manacorda, STEFANO e Mongillo, Vincenzo (a cura di), *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane) pp. 107-159

MARTIELLO, Gianfranco (2019): *I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale* (Pisa, Edizioni ETS)

MARTIELLO, Gianfranco (2018): 'Violenza pubblica potenzialmente letale e diritto alla vita ex art. 2 CEDU: a proposito dell'art. 53 c.p. "convenzionalmente riletto"', *Criminalia*, pp. 681-703

MASULLO, Maria Novella (2012): *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

MAZZANTI, Edoardo (2025): *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale. Gli effetti espansivi della penalità derivanti dalla protezione dei diritti umani* (Torino, Giappichelli)

MAZZANTI, Edoardo (2016): 'Violazione di diritti umani e responsabilità dello Stato. La prevenzione dei disastri come "alternativa" al diritto penale', *Criminalia*, pp. 447-480

MECCARELLI, Massimo, PALCHETTI, Paolo e SOTIS, Carlo (2014): *Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo* (Madrid, Carlos III University of Madrid)

MEZZETTI, Enrico (1999): 'Uso legittimo delle armi', in *Digesto delle discipline penalistiche*, XV, pp. 124-142

MINICUCCI, Gherardo (2025): *La plurisoggettività nell'agire colposo. Una rilettura in chiave normativa* (Pisa, Edizioni ETS)

MONGILLO, Vincenzo (2026): 'Il D.Lgs. n. 231/2001 and its enemies. Per un rilancio organico della responsabilità da reato degli enti', *Diritto penale e processo*, pp. 705-713

- MONGILLO, Vincenzo (2018): *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo* (Torino, Giappichelli)
- MOWBRAY, Alastair (2004): *The development of positive obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights* (Oxford-Potland Oregon, Hart Publishing)
- MUSACCHIO, Vincenzo (2006): *L'uso legittimo delle armi* (Milano, Giuffrè)
- NICOSIA, Emanuele (2006): *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale* (Torino, Giappichelli)
- PALAZZO, Francesco (2008): 'Costituzione e scriminanti', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1033-1061
- PALAZZO, Francesco (1988): 'Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 920-954
- PAONESSA, Caterina (2009): *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari* (Pisa, Edizioni ETS)
- PERIN, Andrea (2020): *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio* (Trento, Università degli Studi di Trento)
- PIERGALLINI, Carlo (2015): 'Autonormazione e controllo penale', *Diritto penale e processo*, pp. 261-266
- PISA Paolo (1971), 'Osservazioni sull'uso legittimo delle armi', in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova*, pp. 145-160
- POLLICINO, Oreste (2021): '«In direzione ostinata e contraria». Paulo Pinto de Albuquerque e la promessa (non ancora) mantenuta della convenzione', in PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo (a cura di SACCUCCI, Andrea), *I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni dissenzianti e concorrenti (2016-2020)* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 55-58
- PULITANÒ, Domenico (2015): 'Personalità della responsabilità: problemi e prospettive', in STILE, Alfonso Maria, MANACORDA, Stefano e MONGILLO, Vincenzo (a cura di), *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 289-312
- PULITANÒ, Domenico (1994): 'Uso legittimo delle armi', in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXXVII, pp. 1-6

- PULITANÒ, Domenico (1983): 'Obblighi costituzionali di tutela penale', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 484-531
- REASON, James (1997): *Managing the Risks of Organizational Accidents* (Aldershot, Ashgate)
- RISICATO, Lucia (2009): 'Cooperazione in eccesso colposo: concorso "improprio" o compartecipazione in colpa "impropria"?', *Diritto penale e processo*, pp. 571-587
- ROMANO, Mario (2025): 'Enti collettivi e responsabilità da reato c.d. esclusiva, o indipendente', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 39-58
- SANTINI, Serena (2018): 'Medical (mal)practice: quando lo Stato è responsabile della morte del paziente a causa di complicazioni post-operatorie?', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 974-977
- SARTARELLI, Stefania (2018): *Uso legittimo della violenza pubblica e diritto penale* (Bari, Cacucci Editore)
- SAVARINO, Alice (2025): *Danni lungo-latenti e responsabilità penale. Modelli di imputazione e prospettive politico-criminali* (Torino, Giappichelli)
- SCALIA, Valeria (2020): 'Una proposta di ricostruzione degli obblighi positivi di tutela penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'esempio degli obblighi di protezione del diritto alla vita', *Archivio penale*, 3, pp. 1-91
- STROYANOVA, Vladislava (2023): *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights. Within and Beyond Boundaries* (Oxford, Oxford University Press)
- TANGAUY RENAUD, François (2013): 'Criminalizing the State', *Criminal Law and Philosophy*, 7, pp. 255-284
- TAVERRITI, Sara (2025): *L'autocontrollo penale* (Milano, Giuffrè)
- TONDINI, Matteo (2019): '«Ce lo chiede (anche) l'Europa!»: regole d'ingaggio per la forza pubblica', *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 84-96
- TORRE, Valeria (2013): *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa* (Bologna, BUP)
- TORRE, Valeria (2021): 'Organizzazioni complesse e reati colposi', in DONINI, Massimo (diretto da), *Reato colposo* (Milano, Giuffrè), pp. 888-914

VALBONESI, Cecilia (2023): *Prima tipicità della condotta colposa nelle attività rischiose lecite* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

VENIER, Silvia (2023): *Human rights and disasters: the role of positive obligations in enhancing protection* (Cheltenham, Edward Elgar)

VIGANÒ, Francesco (2011a): 'L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali', in *Studi in onore di Mario Romano*, IV (Napoli, Jovene) pp. 2645-2704

VIGANÒ, Francesco (2011b): 'Obblighi convenzionali di tutela penale?', in MANES, Vittorio e ZAGREBELSKY, Vladimiro (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano* (Milano, Giuffrè), pp. 243-298

WICKS, Elisabeth (2024): 'The role of the right to life in respect of deaths caused by negligence in the healthcare context', *Medical Law Review*, 2024, 32, pp. 81-100

XENOS, Dimitris (2012): *The positive obligations of the State under the European Convention on Human Rights* (London, New York, Routledge)

ZIRULIA, Stefano (2021): 'Diritti umani e responsabilità colposa', in DONINI, Massimo (diretto da), *Il reato colposo* (Milano, Giuffrè), pp. 389-411

ZIRULIA, Stefano (2022): 'Diritto alla vita (art. 2)', in UBERTIS, Giulio e VIGANÒ, Francesco (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale* (Torino, Giappichelli), pp. 39-63